

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 2011²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a, il Consiglio federale stabilisce il metodo di controllo dell'economicità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 56 capoverso 6 se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del ..., gli assicuratori e i fornitori di prestazioni non hanno convenuto un metodo mediante contratto.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2011** 2301

² FF **2011** 2311

³ RS **832.10**

